



# COMUNE DI VIGONZA

PROVINCIA DI PADOVA  
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280  
Tel. 0498090211 - Fax 0498090200  
Indirizzo internet: [www.comune.vigonza.pd.it](http://www.comune.vigonza.pd.it)

## **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.)**

Delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 12/03/2012

# INDICE

Art. 1 Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 Variazione da area fabbricabile a fabbricato .....	3
Art. 3 Agevolazioni.....	3
Art. 4 Immobili utilizzati dagli enti non commerciali .....	3
Art. 5 Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili .....	4
Art. 6 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.....	4
Art. 7 Aree fabbricabili divenute inedificabili .....	5
Art. 8 Versamenti .....	5
Art. 9 Rimborsi e compensazione .....	6
Art. 10 Attività di controllo e potenziamento dell'Ufficio Tributi .....	6
Art. 11 Entrata in vigore .....	6

<b>Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.</b>	stato: <b>approvato</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 18 del 12/03/2012		pag. 2 di 6

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

## **Art. 2**

### **Variazione da area fabbricabile a fabbricato**

1. L'unità immobiliare in corso di costruzione è soggetta all'Imposta municipale propria come area fabbricabile fino al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
  - a. data in cui si verifica il suo effettivo utilizzo,
  - b. data dell'accatastamento,
  - c. data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di Legge;

successivamente l'Imposta municipale propria è dovuta sulla base della nuova rendita catastale.

## **Art. 3**

### **Agevolazioni**

1. Ai fini dell'Imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## **Art. 4**

### **Immobili utilizzati dagli enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

<b>Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.</b>	stato: <b>approvato</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 18 del 12/03/2012		pag. 3 di 6

## **Art. 5**

### **Determinazione dei valori venali delle aree fabbricabili**

1. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta Comunale, su proposta del funzionario-dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, determina annualmente e per zone omogenee il valore venale delle aree fabbricabili, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e sulla base dei prezzi medi di mercato, dei valori di esproprio e dei valori dichiarati/accertati al/dall'Ufficio del registro.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori e criteri fissati dalla Giunta comunale con il provvedimento su indicato.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati ai sensi del comma 1 del presente articolo, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata.

## **Art. 6**

### **Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l'Imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'Imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
3. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo d'imposta deve dimostrare, inoltre, che dall'attività agricola deriva almeno il 75 % del proprio reddito; al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare la relativa dichiarazione utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.

<b>Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.</b>	stato: <b>approvato</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 18 del 12/03/2012		pag. 4 di 6

## **Art. 7**

### **Aree fabbricabili divenute inedificabili**

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata al Comune per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso; non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti di cui al comma 1.
3. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

## **Art. 8**

### **Versamenti**

1. I versamenti dell'Imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione, con chiara indicazione dei contitolari e degli estremi catastali degli immobili cui il versamento si riferisce, all'ente impositore, pena l'applicazione di apposita sanzione formale (ex art. 14, comma 3, D. Lgs. n. 504/1992).
2. Su specifica richiesta del contribuente in condizioni economiche di particolare disagio, la Giunta Comunale, sentiti obbligatoriamente i servizi assistenziali del Comune, può prorogare il pagamento dell'annualità, per la sola parte dell'imposta dovuta al Comune, in ulteriori quattro rate.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo totale annuo, dopo arrotondamento, risulta inferiore a Euro 5,00 (cinque/00).
4. Il termine per il primo versamento dell'imposta dovuta al Comune, da parte degli eredi, è differito di sei mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta. Gli eredi che intendono usufruire di tale agevolazione sono tenuti a segnalare l'avvenuto tardivo versamento, trasmettendo al Comune apposita comunicazione con allegata copia della ricevuta.
5. La Giunta Comunale può stabilire, con proprio provvedimento motivato, il differimento di sei mesi del pagamento di una rata dell'Imposta municipale propria, per la sola parte dovuta al Comune, nel caso di calamità di grave entità.

<b>Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.</b>	stato: <b>approvato</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 18 del 12/03/2012		pag. 5 di 6

**Art. 9**  
**Rimborsi e compensazione**

1. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di Imposta municipale propria.

**Art. 10**  
**Attività di controllo e potenziamento dell'Ufficio Tributi**

1. Gli obiettivi di equità fiscale sono individuati dalla Giunta Comunale, che concorda successivamente con il Funzionario Responsabile dell'Imposta anche le relative modalità dell'attività di controllo.
2. La Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lett. p) del D. Lgs. n. 446 del 1997, può destinare una percentuale non superiore al 10 per cento delle somme introitate in via definitiva, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'Imposta municipale propria, da destinare al personale addetto all'Ufficio Tributi al fine di incentivare l'attività di lotta all'evasione/elusione fiscale, sulla base di specifici progetti preventivamente approvati dalla Giunta Comunale, sentito il Funzionario Responsabile dell'Imposta, eventualmente pianificati in sede di approvazione del P.E.G..

**Art. 11**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e produce i suoi effetti dal 1 gennaio 2012.

<b>Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.</b>	stato: <b>approvato</b>	Approvato: <b>SI</b>
Deliberato: C.C. n° 18 del 12/03/2012		pag. 6 di 6